

28/04/2021
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
On line



Presenti: Luca Basaldella, Anna Galiazzo, Barbara Intini, Susi Venaruzzo, Erica Brugin, Mara Marchiori, Serena Gomirato, Giuliana Intini, Gloria De Biasi, Paola Cavicchioli, Alessandro Mazzocco, Tiziana Bordin.

Presenti con delega a Barbara Intini: Vincenzo Intini, Vally Calzavara, Mattia Scola.

L'assemblea straordinaria viene convocata allo scopo di modificare lo statuto.
E' soddisfatta la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

Lo statuto dell'Associazione Raccontiamo con Francesca prevede l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: il libro degli associati; il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo, e degli altri organi sociali.

In applicazione del Codice del terzo settore (D.Lgs 117/2017), l'Associazione è obbligata a tenere anche il registro dei volontari, ad oggi non previsto nello statuto di Raccontiamo con Francesca.

L'Assemblea mette ai voti l'adeguamento dello statuto inserendo l'obbligo di tenere il registro dei volontari, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice del terzo settore.
La proposta viene approvata all'unanimità.

L'Assemblea inoltre conferisce mandato al Presidente di apportare eventuali modifiche o integrazioni che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore. Successivamente verrà rettificato alla prima assemblea utile.

Il Presidente
Luca Basaldella

Segretaria (verbalizzante)
Barbara Intini



REGIONE DEL VENETO



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"RacconTiamo con Francesca APS"

esente da imposta di bollo e di registro, art. 82 co. 5 D.Lgs. 117/17

ART. 1 - (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<RacconTiamo con Francesca APS >> assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'Associazione ha sede legale in via Lavaredo 30, nel Comune di Venezia (VE). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui alle lettere d, g, i dell'art. 5 del DLgs. 117/2017.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui alla lettera d dell'art. 5 D.lgs. 117/17;
- Formazione universitaria e post-universitaria di cui alla lettera g dell'art. 5 D.lgs. 117/17;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse



sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, come da lettera i D.lgs. 117/17

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Divulgazione: diffondere principi e progetti di Medicina Narrativa, in particolare tra chi si occupa della salute della persona, per la cura del paziente nella sua globalità attraverso la costruzione di un percorso fondato sulla comunicazione e il rispetto della complessità individuale;
- Formazione: attivare occasioni di formazione per gli operatori della salute, che favoriscano la nascita e la condivisione di progetti di Medicina Narrativa con interesse alla creazione di una rete territoriale;
- Supporto E Integrazione Ai Percorsi Terapeutici attraverso la promozione di progetti specifici: l'Associazione riserva particolare attenzione all'Ospedale Cà Foncello di Treviso e alla Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale stesso dove ha lavorato per anni Francesca, per condividere l'utilizzo della Medicina Narrativa con il personale e i familiari dei bambini ricoverati;
- Sostegno Al Benessere Degli Operatori Della Cura favorendo progetti di rielaborazione della propria esperienza professionale attraverso la metodologia narrativa. Quando ci si confronta tutti i giorni con esperienze di malattia, fare i conti con la propria storia personale diventa necessità imprescindibile per essere buoni operatori, perché prendersi cura di sé è strumento per prendersi cura dell'altro.

L'Associazione nasce con l'intento di portare avanti e concretizzare i valori che hanno condotto la dott.ssa Francesca Intini a partecipare nel 2018 al Master in Medicina Narrativa Applicata della Fondazione ISTUD; valori quali la centralità della persona nel percorso di cura, la comunicazione, l'ascolto, la relazione, la condivisione dei vissuti emotivi, la necessità di rielaborare la propria esperienza professionale...valori che hanno contraddistinto "l'essere medico" di Francesca.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da

quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dall'Organo di amministrazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/17.

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzare le attività di interesse generale.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata entro 60 giorni all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può chiedere, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, trascorso il quale la richiesta di riesame non sarà più azionabile, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Possono essere previste diverse categorie di soci come ad esempio:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;

- votare in assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - (Qualità di volontario)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del D.lgs. 117/17;
- Organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del D.lgs. 117/17.

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli **associati** ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli **associati** possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri **associati**, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (a mezzo email,...), contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio ed eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- 
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Assemblea Ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno **degli associati**, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero **degli associati presenti**, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di amministrazione è composto da numero 7 membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;

- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (Runts) , qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
- disciplinare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'Organo di amministrazione e l'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati e l'Organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente viene eletto dall'Organo di amministrazione al suo interno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'Organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta



amministrazione;

- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - (Organo di revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di

attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22 - (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 23 - (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

ART. 24 - (Personale retribuito)

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 25 - (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 - (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati, tenuto a cura dell' Organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione,

dell'Organo di controllo, e degli altri organi sociali;

- il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo di amministrazione.

ART. 28 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, acquisteranno efficacia solo all'operatività del Runtis medesimo.

Reg. II 18 MAG. 2021

Euro

Conformi al Mod. F. 23

Ufficio Provinciale di Venezia 2

1969

Art. 2 A. PRIVAT

IL FUNZIONARIO

Firma

Firma su delega del Direttore Provinciale (Ergente indicare)

